

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della seduta del
Consiglio Comunale

dd. 27 MAGGIO 2024
ad ore 20,30

Il giorno **VENTISETTE** del mese di **MAGGIO** dell'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 6548 dd. 20.05.2024).

Presenti n. 13 Consiglieri, i signori:

1. ANTOLINI EUGENIO
2. ALTERIO MARIA RITA
3. BERTASO DANIELE
4. DORNA LUCA
5. GIANMARCO FIORONI
6. GIRARDINI MIRELLA
7. SALVATERRA FERRUCCIO
8. ARMANI ALBERTO
9. ZAMBONI ROBERTO
10. ROSSARO NICOLA
11. SANTONI KARYN
12. PAROLARI ROMINA
13. SCALFI LUCA

Assenti giustificati i signori:

1. SFORZA MIRKO: ENTRA AL PUNTO 3.
2. STEFANI ROBERTO
3. NICOLUSSI FEDERICO
4. FAILONI MARIO
5. CAPPELLO OMAR

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

del 27.05.2024

1. Nomina scrutatori e approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2024.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2023.
4. Approvazione “Regolamento per la compartecipazione del Comune di Tione di Trento alle spese per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune”.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori ed approvazione verbale seduta del 29 APRILE 2024.

La Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Parolari Romina e Armani Alberto.

Si approva il verbale della seduta precedente del 29 aprile 2024: con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (Parolari e Scalfi, assenti) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 OdG

Deliberazione n. 12/2024 dd. 27.05.2024

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento ha trasmesso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 25/03/2024 con verbale n. 04.

Accertato che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, il Bilancio Consuntivo della stessa è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Rilevato ancora che il documento contabile è stato positivamente revisionato in data 12/04/2024 dalla Società di Revisione Audita srl di Trento, la quale ha rilasciato apposita Relazione di revisione e certificazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2023.

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione che dà atto che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Viste le risultanze finali riportate nel Bilancio consuntivo al 31.12.2023 che vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI AL 31.12.2023

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI	
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO IN €.
ATTIVITA'	13.728.040,00
PASSIVITA'	2.439.354,00
PATRIMONIO NETTO	11.003.464,00
UTILE D'ESERCIZIO	285.222,00
TOTALE A PAREGGIO	13.728.040,00

Richiamate le risultanze del conto economico 2023, così come risultanti dal bilancio consuntivo 2023 depositato agli atti:

CONTO ECONOMICO SERVIZI				
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO IN €.			TOTALE
	SEZ. ELETTRICA	SEZ. ACQUEDOTTO	ALTRE ATT.	
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.019.081,00	431.102,00	697.167,00	3.147.350,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.356.596,00	597.832,00	831.354,00	2.785.782,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 293,00	59,00	- 284,00	- 518,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	38.872,00	14.109,00	22.847,00	75.828,00
UTILE D'ESERCIZIO	623.320,00	- 180.780,00	- 157.318,00	285.222,00

Esaminata la relazione sul Bilancio consuntivo 2023 elaborata dal Revisore dei Conti di ASM dott. Michele Giustina, nominato dal Sindaco con provvedimento prot. n. 7.967 dd. 27/06/2023.

Sentite le indicazioni del Sindaco con riferimento alla destinazione degli utili ASM evidenziando che al Comune di Tione di Trento vanno destinati utili per €130.000,00.

Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, così da permettere ad ASM il deposito del bilancio consuntivo nei tempi previsti.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.EL. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Segretario generale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m.

Visto l'art. 41 del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2023 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, nelle risultanze finali di seguito riprodotte:

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI AL 31.12.2023

STATO PATRIMONIALE A SERVIZI RIUNITI	
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO IN €.
ATTIVITA'	13.728.040,00
PASSIVITA'	2.439.354,00
PATRIMONIO NETTO	11.003.464,00
UTILE D'ESERCIZIO	285.222,00
TOTALE A PAREGGIO	13.728.040,00

CONTO ECONOMICO 2023

CONTO ECONOMICO SERVIZI				
DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO IN €.			TOTALE
	SEZ. ELETTRICA	SEZ. ACQUEDOTTO	ALTRE ATT.	
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.019.081,00	431.102,00	697.167,00	3.147.350,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.356.596,00	597.832,00	831.354,00	2.785.782,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 293,00	59,00	- 284,00	- 518,00
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	38.872,00	14.109,00	22.847,00	75.828,00
UTILE D'ESERCIZIO	623.320,00	- 180.780,00	- 157.318,00	285.222,00

2. **Di specificare** che la quota di utile da destinare al Comune di Tione di Trento viene determinata in €130.000,00 modificando in tal senso la proposta di destinazione degli utili di cui a pag. 37 del Bilancio consuntivo ASM e gli atti collegati.
3. **Di procedere** agli atti esecutivi della presente per quanto necessario.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese, dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
5. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

Punto n. 3 (Punto 3 ODG)

INTERVENTI

Sono presenti il Presidente d ASM dott. Ventura ed il responsabile amministrativo dott. Panelatti che sono pregati di prenderne parte e di relazionare.

Relaziona il Presidente. Il 2023 non è stato caratterizzato da eventi straordinari come gli anni precedenti (pandemia, shock costi elettricità e materie prime, inflazione, scarsità di piogge e conseguenze negative sulla produzione elettrica).

Nel 2023 le precipitazioni, da maggio in poi, sono state discrete e quindi anche la produzione di energia.

Il CdA ha visto le dimissioni della signora Zago che è stata sostituita da Bugna Marco.

Nel corso dell'anno ci sono state due assunzioni per sostituzioni di figure preesistenti andate in pensione di cui una anche con compiti di magazziniere.

Si è inoltre formulata una graduatoria e si è fatta un'assunzione temporanea di un anno, si valuterà al termine il da farsi (se stabilizzarla o meno).

Nel mese di novembre sono pervenute le dimissioni del Responsabile tecnico ing. Armani e questo ha portato all'emanazione di un bando di concorso pubblico per assunzione di un Direttore di ASM previa modifica dello statuto che ne ha specificato le funzioni.

Passa quindi ad illustrare i contenuti del Consuntivo 2023. Procede mediante illustrazione di una serie di schede che riassumono la situazione di ASM partendo dalla composizione del CdA e dei soggetti che svolgono la Revisione. Inoltre illustra la squadra degli operatori di ASM e illustra quindi le varie attività svolte da ASM : produzione energia, distribuzione energia e acquedotti, gestione caldaie comunali ed altre varie attività.

Illustra quindi lo Stato patrimoniale attivo , che chiude su un totale per il 2023 di € 13.720.040,00, descrivendone le varie componenti.

Quindi illustra lo Stato patrimoniale passivo, che pareggia.

Spiega le varie componenti dei Fondi per riserve e oneri. Quindi illustra la rappresentazione grafica del periodo 2011-2023. ASM è molto ben patrimonializzata (ora il patrimonio è oltre gli 11 milioni).

Passa quindi a relazionare sul conto economico.

Si sofferma su una serie di interventi importanti quali quelli sulle centrali termiche del Comune, il magazzino, gli interventi sull'illuminazione pubblica, l'acquedotto di Via Fabbrica.

Illustra quindi le partecipazioni in altre società, in particolare in Dolomiti Energia Spa ed altre società, evidenziando che sono stati distribuiti meno utili, in modo notevole.

Vi è stato un minor onere per imposte, causa diminuzione utili nel 2022; vi sono state meno imposte nel 2023.

Sottolinea che ASM nel 2023 ha fatto sempre fronte ai suoi pagamenti con mezzi propri, con i propri fondi cassa.

Illustra quindi i risultati di vendite e prestazioni spiegando che vi sono stati buoni ricavi di produzione e vendita di energia. Illustra quindi il grafico relativo alla produzione di energia elettrica, da cui si evince il fortissimo calo di produzione da 2021 a 2022.. Nel 2023 è andata meglio ma si è lontani dalla vetta di 2020 e 2021.

Illustra quindi l'andamento delle varie sezioni da cui si evince che la sezione che produce maggiori utili è quella elettrica.

Con riferimento alla destinazione utile: spiega la proposta di destinazione dell'utile: 15% riserva legale, 10% fondo revisione imposte; 130.000,00 quota utile da destinare al Comune di Tione di Trento, questo sulla base delle indicazioni del Comune.

Illustra quindi i dati di produzione 2024 per quel che sono ora noti, la produzione nel primo periodo dell'anno è migliorata.

Il Sindaco ringrazia per la relazione: come si è visto l'utile è quello che si è previsto a Bilancio di previsione del Comune.

Riprende il parere del Revisore dott. Giustina che nella Relazione ha evidenziato l'importanza di puntare a valorizzare le attività diverse dalla produzione elettrica in quanto quest'ultima collegata alla concessione delle derivazioni idroelettriche che potrebbero subire cambiamenti. In generale è importante capire che il settore della produzione di energia è collegato a fattori non prevedibili quali la piovosità e quindi è opportuno cercare altri settori di attività maggiormente stabili.

Si sofferma sul riparto dell'utile, spiegando che la prima proposta che era pervenuta non vedeva un riparto di utile al Comune di €130.000,00 e che questa è stata modificata confermando la previsione di utile al Comune di €130.000,00 come si era previsto nel bilancio comunale a fine 2023. Ricorda quindi le altre quote di destinazione dell'utile.

Con questa specificazione propone di approvare il bilancio consuntivo 2023 di ASM.

Dopo la votazione, il Presidente ed il responsabile amministrativo di ASM si allontanano.

Punto 4 (Punto 4 O.D.G.)

Deliberazione n. 13/2024 dd. 27.05.2024

OGGETTO: Approvazione “Regolamento per la compartecipazione del Comune di Tione di Trento alle spese per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:

- N. 82/1993 dd. 29.12.1993, vista dalla Giunta Provinciale in data 04.02.1994 al n. 993/1-R, mediante la quale si disponeva di approvare il “Disciplinare per la procedura relativa alla assunzione da parte del Comune degli oneri relativi al ricovero in casa di riposo di persona inabili totalmente o parzialmente privi di mezzi di sussistenza aventi domicilio di soccorso nel Comune” composto da n. 9 articoli e n. 2 allegati;
- N. 36/1995 dd. 10.04.1995, vista dalla Giunta Provinciale in data 05.05.1995 al n. 4671/1-R, mediante la quale si apportavano al Disciplinare predetto modifiche riguardanti l’allegato 1) del Disciplinare stesso “Tabella delle percentuali”;
- N. 4/2004 dd. 29.03.2004, esecutiva, mediante la quale si apportavano ulteriori modifiche alla predetta “Tabella delle percentuali”.
- N. 4/2008 dd. 29.02.2008, esecutiva, mediante la quale si apportavano modifiche all’art. 2 del predetto Disciplinare;

Dato atto che si ritiene opportuno procedere ad una revisione completa del disciplinare/regolamento, al fine di rendere lo stesso più chiaro e per meglio definire i parametri/criteri per la compartecipazione del Comune alle spese per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune.

Dato atto che il nuovo testo è stato predisposto tenendo conto della normativa in merito intervenuta, sia nazionale che provinciale, di un regolamento tipo provinciale e dei pareri dell’Avvocatura dello Stato espressi per pratiche che riferiscono alla tematica in oggetto, oltreché tenendo presenti i regolamenti adottati in questa materia da altri comuni trentini negli ultimi anni.

Visto pertanto il “Regolamento per la compartecipazione del Comune di Tione di Trento alle spese per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune” allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, e che viene approvato con la presente deliberazione.

Dato atto che la precedente versione del disciplinare viene superata interamente dalla presente regolamentazione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’opportunità di disporre della disciplina aggiornata fin da subito;

Richiamata la normativa in materia di domicilio di soccorso;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di **approvare** il nuovo “Regolamento per la compartecipazione del Comune di Tione di Trento alle spese per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune”, composto da n. 18 articoli, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di **specificare** che il Regolamento predetto sostituisce integralmente il precedente disciplinare, approvato con le deliberazioni consiliari richiamate in premessa, di cui viene a cessare la vigenza;
3. Di **incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
4. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli n. 14, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
5. Di **dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti **ricorsi**:
 - *Opposizione* alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - *Ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

**REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TIONE DI TRENTO ALLE
SPESE PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE TOTALMENTE O
PARZIALMENTE PRIVE DI MEZZI DI SUSSISTENZA, AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL
COMUNE.**

Capo I – Riferimenti normativi e principi

Articolo 1

Intervento del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i cittadini aventi domicilio di soccorso nel Comune di Tione di Trento per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, tenendo conto delle previsioni della normativa in materia e ove ne ricorra il caso, ai sensi e con le modalità di cui al presente regolamento.

Articolo 2

Compartecipazione della spesa. Riferimenti

1. La legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 all'articolo 7 disponeva che la Giunta provinciale approvasse un regolamento tipo per stabilire criteri e modalità omogenee per la compartecipazione della spesa da parte dei soggetti che vengono accolti nelle case di soggiorno o nelle residenze sanitarie assistenziali.

2. La Giunta provinciale con deliberazione del 13 novembre 1998 n. 12437 aveva approvato il "regolamento tipo per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune" ove, tenuto conto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del codice civile, viene previsto che per la determinazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dall'art. 4 dello stesso regolamento tipo.

3. La "ratio" del regolamento tipo, stante il tempo trascorso, può essere tenuta come riferimento di massima nello stabilire le regole di base della compartecipazione alle spese di ricovero, alla luce delle previsioni citate al precedente articolo 1 e di quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012.

4. Il presente regolamento fa riferimento anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Cons. Stato, Sez. III 15 luglio 2015, n. 3541) che evidenzia come a carico dei familiari vi siano doveri di solidarietà ed assistenza che comportano compartecipazione alle spese di ricovero secondo la normativa integrativa anche di rango comunale [così parere Avvocatura dello Stato di Trento del 4 ottobre 2022, prot. 12520 del Comune].

Articolo 3

Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni; rivalsa; ipoteche.

1. Il presente regolamento comunale si basa sui seguenti presupposti:
 - a) L'intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull'ospite che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile;
 - b) In caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa donatari (coloro che beneficiano di una donazione) e familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, secondo quanto e nelle misure stabilite dal presente regolamento;
 - c) Ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica residuale.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000, già citato, il Comune assume, a titolo di anticipazione, a carico del bilancio comunale gli oneri di ricovero dell'ospite per quanto non coperto dallo stesso e dai donatari o familiari che ne sono tenuti, secondo le previsioni del presente regolamento, con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite come indicato al successivo comma e con rivalsa nei confronti di eventuali tenuti inadempienti.
3. Nel caso di intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale e anche nel caso che chi è tenuto al pagamento non vi provveda, sono preventivamente costituite ipoteche o analoghe garanzie sui beni immobili di proprietà dell'assistito o che comunque gli competono, a garanzia dei crediti (presenti e futuri) del Comune. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione sull'eventuale patrimonio del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso.
4. L'importo per cui si procederà al recupero corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel tempo intercorso. Lo stesso potrà essere maggiore o minore rispetto agli importi delle ipoteche.
5. I crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto. Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite. L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che l'ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitosi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore del credito vantato dal Comune stesso.
6. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se necessario, attivate le procedure per la nomina di amministratore di sostegno, curatore o tutore.

Articolo 4

Criteria generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa

1. L'ammontare complessivo della compartecipazione è determinato sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'ospite, di donatari e familiari come di seguito precisato;
- b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare dei soggetti tenuti alla compartecipazione come di seguito precisato.

Articolo 5

Accoglienza presso le strutture residenziali

1. Qualora si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, va previamente contattato e informato:

- a) dall'ospite richiedente;
- b) dal servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle delle Giudicarie (o da equivalente ufficio) nel caso che la necessità sia dovuta a motivazioni socio-assistenziali;
- c) dalla competente unità valutativa multidisciplinare dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (o equivalente ufficio), nel caso che la necessità sia dovuta a motivi sanitari e assistenziali.

2. Ricevuta l'informazione di cui al comma precedente, il Comune informa, per quanto necessario, l'ospite e i soggetti indicati all'art. 9 sui contenuti e sugli obblighi del presente regolamento.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) (cd. "Case di Riposo") o altre strutture residenziali o semiresidenziali e le residenze sanitarie assistenziali (RSA) ospitano i cittadini residenti su segnalazione della UVM o dei servizi comunitari socio-assistenziali di cui al comma precedente e trattano direttamente con gli ospiti e i loro familiari le questioni economiche relative al pagamento della retta e a quant'altro necessario per la relativa pratica.

4. Se e quando per qualsiasi motivo si profila l'ipotesi dell'eventuale integrazione economica, l'APSP o altro ente ospitante comunica la circostanza al Comune di Tione di Trento quantificando per quanto possibile la quota parte di integrazione a carico del Comune.

5. Al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, il Comune, raccolte le necessarie informazioni, comunica ai donatari e ai familiari tenuti alla compartecipazione quanto necessario per dare applicazione al presente regolamento, richiedendo la loro partecipazione per quanto dovuto e assume i provvedimenti necessari per la compartecipazione alle spese di ricovero.

Capo II – Criteri applicativi

Articolo 6

Intervento dell'Amministrazione comunale e costituzione ipoteca

1. Il Comune di Tione di Trento, quale sede di ultima residenza delle persone ospitate in maniera stabile in case di soggiorno o in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'ospite e dei donatari e familiari specificati all'articolo 9.

2. La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza risultante tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso come previsto all'art. 3, previa costituzione di ipoteca a garanzia come da art. 3.

Articolo 7

Definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. La capacità di contribuzione da parte dell'ospite e di conseguenza l'intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale derivano dalle condizioni economiche e patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui al successivo articolo 9.

Articolo 8

Situazione economica e patrimoniale dell'ospite

1. Per la definizione della parte di retta a carico dell'ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell'importo annuo di euro 1.200 (100 € mensili) per le esigenze personali.

Articolo 9

Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite l'Amministrazione comunale, tenuto conto delle previsioni degli artt. 433, 437 e 441 del codice civile, considera le situazioni dei seguenti soggetti:

- a) donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell'ospite donante;
- b) il coniuge se non separato legalmente o divorziato, o, in caso di mancanza o insufficienza, i figli, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, o, in caso di mancanza o insufficienza dei precedenti, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;

- c) generi e nuore, se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all'art. 434 del codice civile.

Articolo 10

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari

1. Per la valutazione della capacità contributiva dell'ospite si tiene conto dell'intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del codice civile.
2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

Articolo 11

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alla lettera b) e, in caso di mancanza o non adeguata copertura delle spese, degli affini di cui lettera c) del precedente articolo 9 sulla base del sistema di calcolo ISEE cosiddetto standard o ordinario (o se sostituita da analoghi sistemi vigenti) di cui all'articolo 15.
2. La capacità contributiva mensile dell'ospite in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata:
 - a) nulla è richiesto per valori ISEE fino a Euro 10.000,00
 - b) per valori di ISEE superiori a Euro 10.000,00 e fino a Euro 30.000,00, applicando l'aliquota dello 0,40% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,20% per affine appartenente al gruppo c);
 - c) per valori di ISEE superiori a Euro 30.000,00 e fino a Euro 50.000,00, applicando l'aliquota dello 0,70% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,35% per affine appartenente al gruppo c);
 - d) per valori di ISEE superiori a Euro 50.000,00, applicando l'aliquota del 0,90% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e del 0,45% per affine appartenente al gruppo c).

Articolo 12

Versamento degli oneri dell'ospite

1. Ai sensi dell'articolo 5 gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a partecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi degli articoli 10 e 11 sono versati dal medesimo e/o dai donatari e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze richieste.
2. In alternativa gli importi ricollegabili agli articoli 10 e 11 possono essere versati all'Amministrazione comunale, qualora quest'ultima anticipi, in tutto o in parte, quanto a

carico dell'ospite. In quest'ultimo caso gli oneri a carico di donatari o familiari saranno richiesti a scadenza definita dall'amministrazione e in via preferibile mensile. Ove necessario, annualmente si provvederà ad eventuale conguaglio.

3. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto da parte di coloro che vi sono tenuti, il Comune sostiene anche la maggiore corrispondente spesa a titolo di anticipazione con diritto di rivalsa a carico degli inadempienti, come previsto all'art. 3.

Articolo 13

Casi di esclusione dal concorso spese

1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate e discrezionalmente valutabili dalla Giunta comunale, in cui l'ospite abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari:

- a) gravi violenze in famiglia;
- b) fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà;
- c) dilapidazione del patrimonio della famiglia.

Articolo 14

Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. Ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento automatico dell'intervento dell'Amministrazione comunale.

2. In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta e per il rimborso di quanto anticipato dal Comune.

3. La revisione della misura della capacità contributiva dell'ospite per quanto concerne l'art. 7 avviene ogni biennio (nei mesi da luglio a dicembre), attraverso l'invito alla presentazione di nuova certificazione ISEE. Il biennio è riferito all'anno di determinazione dell'ISEE. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza del biennio.

Articolo 15

Indice della situazione economica equivalente (ISEE)

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è definito dalla normativa vigente.

2. La certificazione dell'ISEE va richiesta presentando ai centri di assistenza fiscale (CAF) la documentazione dovuta.

Articolo 16

Procedure applicative

1. Quando si verifica l'ipotesi prevista all'art. 5 commi 4 e 5, il Comune comunica l'avvio del procedimento ivi previsto ai soggetti individuati all'art. 9 per la definizione della capacità contributiva dell'ospite.
2. Il soggetto competente assume il provvedimento di impegno della spesa previa verifica dell'eventuale esistenza di donatari come indicato all'art. 9 comma 1 lett. a) e in tal caso chiede la compartecipazione ai sensi e nei termini dell'art. 10.
3. Non sussistendo donatari o all'esaurirsi della disponibilità come disposto all'art. 10, il Comune chiede la certificazione ISEE ai soggetti individuati all'articolo 9 lett. b) e c) per la definizione della capacità contributiva dell'ospite, fissando un congruo termine.
4. Al termine del procedimento il Comune comunica ai familiari obbligati la quota di capacità contributiva dell'ospite che sono tenuti a versare risultante dai calcoli previsti all'art. 11.

Articolo 17

Controllo delle dichiarazioni

1. L'Amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Articolo 18

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel comune e loro familiari già ospiti in strutture residenziali.

Articolo 1 Intervento del Comune	1
Articolo 2 Compartecipazione alla spesa - Riferimenti.....	1
Articolo 3 Presupposti per l'intervento comunale; integrazione economica residuale; anticipazioni rivalsa; ipoteche	2
Articolo 4 Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa.....	3
Articolo 5 Accoglienza presso le strutture residenziali.....	3
Articolo 6 Intervento dell'Amministrazione comunale e costituzione ipoteca	4
Articolo 7 Definizione della capacità contribuiva dell'ospite e costituzione di ipoteca	4
Articolo 8 Situazione economica e patrimoniale dell'ospite	4
Articolo 9 Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite	4
Articolo 10 Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari	5
Articolo 11 Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari	5
Articolo 12 Versamento degli oneri dell'ospite	5
Articolo 13 Casi di esclusione dal concorso spese	6
Articolo 14 Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite.....	6
Articolo 15 Indice della situazione economica equivalente (ISEE)	6
Articolo 16 Procedure applicative.....	8
Articolo 17 Controllo delle dichiarazioni.....	8
Articolo 18 Disposizione transitoria.....	8

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13/2024
DI DATA 27.05.2024.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mirella Girardini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Punto 4 (Punto 4 O.D.G.)

INTERVENTI

Il Sindaco introduce l'argomento.

Relaziona il Segretario Generale dott. Viviani. Spiega l'ipotesi di regolamento dandone la descrizione, illustrando le varie modifiche rispetto al precedente.

Il Sindaco spiega che si è sentita questa esigenza, in questi anni si era visto che il precedente testo era ormai invecchiato.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,35.

Il presente verbale si compone di n. 14 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

*Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993).*
